



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/19

DEL

23 gennaio 2023

DIPARTIMENTO **Lavoro – Sociale**

SERVIZIO Programmazione Sociale

UFFICIO Terzo Settore

OGGETTO: L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”
CONFERMA ISCRIZIONI Associazioni “Movimento Cristiano Lavoratori Abruzzo A.P.S-E.T.S.”, “Centro Evangelico Isola del Gran Sasso APS” e “Pro Loco Civitella Casanova APS” - (DGR n.189 del 31.03.2021 PTPCT 2021/2023 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO **che**, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

PRESO ATTO **che** la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO **che** l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

- VISTO** **il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117** “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2, dispone “*fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*”;
- VISTO** **il Decreto Direttoriale n. 561** del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale, in attuazione dell’articolo 30 del sopra citato D.M. n. 106/2020 a far data dal 23 novembre 2021 è stato reso operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A decorrere dalla data di operatività del RUNTS sono abrogati i registri di settore per ODV e APS (art. 102 co. 1 lett. a) del DLgs. 117/2017), i quali rimarranno operativi esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al 22.11.2021.
- VISTE** **la D.G.R. n. 189 del 31.3.2021** “Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8”.
- la D.G.R. n. 214 del 29.04.2022** “Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8”;
- DATO ATTO** **che**, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto in data 25.01.2022, all’estrazione a campione nella misura del 5%, tra i soggetti regolarmente iscritti al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione data del 31.12.2021, estraendo n. 11 Associazioni di promozione Sociale, giusto verbale n. 1 del 25.1.2022;
- che**, tra le 11 A.P.S. sono state estratte anche le Associazioni “**Movimento Cristiano Lavoratori Abruzzo A.P.S - E.T.S.**”, “**Centro Evangelico Isola del Gran Sasso APS**” e “**Pro Loco Civitella Casanova APS**” come descritte all’allegato “A” della presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;
- che**, pertanto, questo ufficio con nota trasmessa a mezzo PEC e/o raccomandate ha provveduto a chiedere alle Associazioni di cui all’allegato “A” del presente provvedimento, l’invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- VISTA** **la documentazione** pervenuta al Dipartimento Lavoro-Sociale “Servizio programmazione sociale” così come riportato nell’allegato “A” al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO** **che** il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione summenzionata di cui all’allegato “A” sopra riportato e ne ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione al registro regionale, delle Associazioni riportate nell’allegato “A”;
- RITENUTO** **pertanto**, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla conferma della originaria iscrizione al Registro regionale delle Associazioni riportate **nell’Allegato A**;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

- a) **di prendere atto che**, le Associazioni “**Movimento Cristiano Lavoratori Abruzzo A.P.S.- E.T.S.**”, “**Centro Evangelico Isola del Gran Sasso APS**” e “**Pro Loco Civitella Casanova APS**” così come descritte nell’**Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**, hanno presentato la documentazione attestante la permanenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b) **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione di cui all’allegato “A” e ne ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- c) **di confermare**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’iscrizione delle Associazioni di Promozione Sociale “**Movimento Cristiano Lavoratori Abruzzo A.P.S.- E.T.S.**”, “**Centro Evangelico Isola del Gran Sasso APS**” e “**Pro Loco Civitella Casanova APS**” elencata nell’**Allegato “A” al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale**, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione;
- d) **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
- e) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;
- f) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro-Sociale e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g) **di procedere**, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 e dell’art. 20 della L.R. n. 1/2022, alla pubblicazione del presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta – Trasparenza”;
- h) **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

L’Estensore
Concetta Troilo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)